

## INTESA

tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Repubblica Italiana,  
e l'Amministrazione della Regione di Kaliningrad, Federazione Russa

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Repubblica Italiana, e la Regione di Kaliningrad, Federazione Russa, qui di seguito denominate, di comune accordo, le Parti,

ISPIRANDOSI all'Accordo di Amicizia e collaborazione tra Repubblica Italiana e Federazione Russa del 14 ottobre 1994,

RICONOSCENDO che l'alto livello delle relazioni di partenariato tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa apre favorevoli prospettive per lo sviluppo della collaborazione tra le Parti,

INDIVIDUANDO nei processi di integrazione dell'area europea il fondamento più adeguato per l'elaborazione di una strategia di sviluppo territoriale regionale sostenibile,

SOTTOLINEANDO l'importanza di sviluppare i reciproci legami in uno spirito di solidarietà e collaborazione tra le popolazioni delle Parti, con l'obiettivo di creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile e duraturo,

MIRANDO allo sviluppo di una effettiva collaborazione nei settori industriale e commerciale, delle infrastrutture e dello sviluppo territoriale, nonché del turismo, della cultura, della ricerca scientifica, dell'ambiente e della formazione, conferendo particolare importanza allo sviluppo delle piccole e medie imprese,

con la presente Intesa, nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle Legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli che derivano all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea, convergono quanto segue:

## ARTICOLO 1

Le Parti si impegnano a:

- favorire la collaborazione tra gli Organi esecutivi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione di Kaliningrad in conformità con le loro sfere di competenza;
- realizzare la collaborazione in ottemperanza delle legislazioni della Repubblica Italiana e della Federazione Russa e nel rispetto dei vincoli derivanti alla Repubblica Italiana dall'ordinamento comunitario.

## ARTICOLO 2

Le Parti concordano che la collaborazione si realizzerà secondo i seguenti orientamenti prioritari:

- elaborazione e realizzazione di programmi e progetti secondo gli indirizzi di collaborazione previsti dalla presente Intesa;
- cooperazione a progetti di reciproco interesse e orientati allo sviluppo di soggetti economici pubblici o privati ubicati nei territori delle rispettive Amministrazioni;
- scambio di esperienze di lavoro nei settori di attività che rivestono comune interesse da realizzarsi anche per mezzo di visite, consulenze e seminari rivolti a operatori economici, rappresentanti del mondo scientifico e culturale e rappresentanti istituzionali;
- scambio regolare di atti legislativi e normativi, di materiali e pubblicazioni informative, nonché scambio di informazioni sulla legislazione e le prassi applicative;
- collaborazione per la creazione di un sistema volto allo scambio di informazioni su progetti congiunti nonché sulle potenzialità di sviluppo della collaborazione tra le Parti allo scopo di mettere in atto la presente Intesa;
- partecipazione a conferenze internazionali, mostre, seminari e altri eventi organizzati dalle Parti.

In ogni caso nessuna iniziativa contemplata nella seguente Intesa graverà sul bilancio dei rispettivi Stati.

## ARTICOLO 3

Le Parti si impegnano a sostenere lo scambio di esperienze, di buone pratiche nella sfera dello sviluppo istituzionale delle Parti stesse, includendo anche la realizzazione di

iniziative e progetti di comune interesse. Tali iniziative potranno essere sviluppate anche mediante l'organizzazione di convegni, conferenze, visite e stage.

Le Ambasciate dei due Paesi verranno informate delle iniziative programmate dalle Parti in applicazione della presente Intesa nei rispettivi territori di accreditamento.

#### ARTICOLO 4

Le Parti si impegnano, in conformità con la legislazione nazionale delle Parti stesse e nell'ambito delle possibilità finanziarie, a dar compimento alla collaborazione nelle sfere dell'imprenditoria secondo i seguenti indirizzi:

- favorire la collaborazione tra le PMI attraverso la creazione e il sostegno di relazioni dirette tra le Associazioni degli imprenditori e tra imprenditori, ubicati nel territorio di competenza delle Parti;
- favorire la collaborazione delle PMI, ubicate nel territorio di competenza delle Parti, nelle sfere del commercio, artigianato, agricoltura, lavorazione del legno, anche attraverso la creazione e il rafforzamento di contatti tra le Associazioni settoriali, lo scambio di tecnologia e lo scambio di ricerche di mercato;
- favorire lo scambio di esperienze e informazioni, attraverso l'organizzazione di incontri, visite dei soggetti economici ubicati nel territorio di competenza delle Parti;
- favorire lo scambio di atti legislativi e di normativi, nonché di materiali informativi relativi all'imprenditoria;
- favorire lo scambio di esperienze in materia di iniziative legislative nazionali destinate al sostegno dell'imprenditorialità e adottate dagli Stati di appartenenza delle Parti, nonché dagli Organi legislativi ed esecutivi delle medesime;
- favorire lo scambio di visite di delegazioni rappresentanti i gruppi economici, scientifici e di interesse ambientale;
- partecipazione a esposizioni, fiere e altre manifestazioni tese a promuovere lo sviluppo economico del territorio delle Parti.

#### ARTICOLO 5

Le Parti, riconoscendo l'importanza della conoscenza e l'influenza della formazione nel settore dell'imprenditoria e del management, collaboreranno nell'organizzazione di programmi e stage di formazione per imprese e per funzionari delle Amministrazioni regionali e locali e degli organismi che sono attori di sviluppo del rispettivo territorio, anche con l'obiettivo di favorire la creazione di distretti industriali.

## ARTICOLO 6

Le Parti, riconoscendo il ruolo strategicamente importante della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica nello sviluppo economico dei territori delle rispettive Amministrazioni e nell'innalzamento della qualità dell'occupazione, sostengono la creazione di rapporti di partnership tra istituti di istruzione superiore e Università, centri di ricerca scientifica, enti pubblici di ricerca e soggetti economici, affinché ciascuno possa, nell'ambito delle proprie competenze, contribuire al processo di scambio di esperienze nel campo del trasferimento di tecnologia.

Le attività di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto dell'autonomia accordata ai soggetti indicati al primo comma.

## ARTICOLO 7

Le Parti favoriscono lo sviluppo di progetti in ambito culturale orientati alla reciproca conoscenza delle risorse turistiche esistenti e degli elementi che costituiscono il patrimonio culturale delle Regioni, dell'accessibilità agli stessi, e, più in generale, della loro attrattività anche ai fini di attività di studio, lavoro e investimento.

## ARTICOLO 8

Le Parti esprimono il proprio sostegno allo sviluppo e al rafforzamento della collaborazione nella sfera delle infrastrutture logistiche, nelle azioni di ricostruzione strutturale e di modernizzazione del sistema dei trasporti e delle reti, così come garantiscono la compatibilità dei sistemi di trasporto allo scopo di intensificare lo scambio commerciale e di garantire le condizioni logistiche di comune interesse.

## ARTICOLO 9

Le Parti considerano quale elemento prioritario il sostegno, nel rispetto delle competenze dei rispettivi Stati, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle collettività locali.

Sostengono, altresì, le iniziative concernenti la condivisione di esperienze, modelli e sistemi relativi alla difesa dell'ambiente.

## ARTICOLO 10

Le Parti esprimono la comune intenzione di favorire l'instaurazione di rapporti di gemellaggio tra le Municipalità situate nei territori delle rispettive Amministrazioni nonché lo sviluppo della collaborazione tra gli Organi di governo locale.

## ARTICOLO 11

Nell'intento di coordinare gli indirizzi concreti delle attività, le Parti creeranno un Gruppo di lavoro misto che potrà articolarsi in sottogruppi settoriali con il compito di formulare proposte, elaborare progetti ed esprimere pareri su argomenti di interesse comune.

Il Gruppo di lavoro misto sarà composto da 6 (sei) membri, nominati in numero di 3 (tre) da ciascuna delle Parti. A seconda delle esigenze, il Gruppo di lavoro potrà essere integrato da esperti dei settori previsti nell'agenda dei lavori concordata dalle Parti.

Le decisioni del Gruppo di lavoro verranno prese sulla base del mutuo accordo. Le medesime saranno formalizzate attraverso documenti redatti nelle lingue degli Stati di appartenenza delle Parti e sottoscritti dai soggetti interessati.

Nei compiti assegnati al Gruppo di lavoro misto rientrano:

- elaborazione e realizzazione di progetti ritenuti prioritari per la collaborazione delle Parti;
- pianificazione e accordo per le attività comuni previste dalla presente Intesa;
- coordinamento per l'elaborazione delle forme e dei metodi di collaborazione necessari per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente Intesa;
- monitoraggio delle attività in corso e valutazione dei risultati allo scopo di formulare le proposte per il miglioramento dell'efficacia della collaborazione tra le Parti;

Qualora tali documenti rivestissero le caratteristiche formali e contenutistiche di nuove intese si osserveranno le procedure previste dalle rispettive legislazioni nazionali.

Il Gruppo di lavoro si riunirà alternativamente, a seconda delle esigenze, nella Regione Friuli Venezia Giulia e nella Regione di Kaliningrad, in conformità con l'ordine del giorno e le date che verranno concordati dalle Parti prima dello svolgimento di ciascuna riunione.

## ARTICOLO 12

I contenuti della presente Intesa saranno attuati in osservanza delle rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli impegni assunti dai Governi delle Parti e derivanti da accordi internazionali a cui aderiscono la Repubblica Italiana, la Federazione Russa ovvero entrambi gli Stati.

## ARTICOLO 13

Eventuali questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della presente Intesa verranno risolte tramite trattative, consultazioni o in altro modo convenuto tra le Parti.

Modifiche o integrazioni alla presente Intesa possono essere apportate qualora ciò venga concordato tra le Parti. L'introduzione di modificazioni all'Intesa verrà formalizzata attraverso protocolli aggiuntivi, redatti in conformità alla Legislazione vigente presso le Parti, i quali rappresentano parte integrante della presente Intesa.

## ARTICOLO 14

L'Intesa ha validità di 4 (quattro) anni, e viene rinnovata di anno in anno, qualora nessuna delle Parti manifesti l'intenzione di rescindere la medesima.

L'Intesa può essere rescissa da ciascuna delle Parti e perde la sua validità dopo che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento da una delle Parti della notifica scritta con cui l'altra Parte annuncia la propria decisione di cessare l'Intesa.

La cessazione della validità della presente Intesa non riguarderà l'espletamento degli obblighi relativi alla realizzazione di progetti e programmi, accordi e contratti assunti da soggetti residenti nei territori delle Parti nell'ambito della presente Intesa.

## ARTICOLO 15

La presente Intesa acquista efficacia dal momento in cui viene sottoscritta, in conformità alla legislazione della Repubblica Italiana e alla legislazione della Federazione Russa e a seguito dello scambio tra le Parti di note in merito alla conclusione della procedura.

Stipulato rispettivamente nelle città di Trieste il 18 maggio 2007 e di Kaliningrad il 21 maggio 2007 in due copie, ciascuna redatta sia in lingua italiana sia in lingua russa. Entrambi i testi hanno il medesimo valore.

Per la Regione Autonoma  
Friuli Venezia Giulia

Il Presidente  
Riccardo ILLY

Per la Regione di Kaliningrad

Il Governatore  
Georgij BOOS

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.